

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGALE DEL 17.06.2022, N. 8544-2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. 3B, NEL GIUDIZIO N.R.G. 11859-2021

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Christian Petrelli**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 8544-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. III B, nell'ambito del giudizio nrg 11859-2021,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Tre bis; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 11859-2021;
- il ricorso è stato presentato da **Christian Petrelli**;
- Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero per la Pubblica amministrazione**, in persona del Ministro p.t. Il ricorso è stato altresì notificato ad un potenziale controinteressato, Martina Maggiolini;
- con il ricorso e il successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne **l'annullamento**: 1) la Graduatoria finale di merito pubblicata in data 25.01.2022 sul sito del Governo inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020, per come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021, nella parte in cui si assegna un punteggio alla ricorrente inferiore a quello effettivo; 2) gli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria; 3) l'**Esito della prova scritta del ricorrente** pubblicato in data 12.10.2021 sul sito del Formez inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo

pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020, per come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021; 4) tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti "situazionali" meglio individuati in narrativa, sebbene allo stato non conosciuti; 5) i verbali di correzione della prova scritta del ricorrente sebbene allo stato non conosciuti; 6) Ove occorrente, della comunicazione di invio dei titoli pubblicata sul sito istituzionale di riferimento in data 20.11.2021 e degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria; 7) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. eventuale Graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; e. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; nonché **per l'accertamento** del diritto del ricorrente all'assegnazione dei punteggi positivi pieni sui quesiti individuati in narrativa e per i motivi individuati nella medesima, o per almeno uno di essi, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento dell'idoneità del ricorrente, **in subordine**, **per l'accertamento del diritto** dello stesso a ripetere la prova scritta secondo i canoni indicati nel bando di concorso, o, in alternativa, ad annullare l'intera procedura concorsuale con conseguente riedizione della stessa, **con conseguente condanna in forma specifica** delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sui titoli in narrativa, con conseguente inserimento in posizione più alta nella graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

- con il ricorso è stata lamentata la presenza di un quesito di informatica nonché di un quiz situazionale entrambi ambigui, che hanno impedito al ricorrente di

superare la soglia di sbarramento (21/30esimi) e di essere ammesso alla fase di valutazione titoli e quindi incluso nella Graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti, elevati a 2736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020;

- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum e del principio di uguaglianza - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. - Violazione del principio del buon andamento amministrativo

Il ricorrente è risultato non idoneo all'esito della prova scritta digitale del 07.10.2022, conseguendo un punteggio di 20,25/30esimi, e tanto per via della presenza nel test del seguente quesito – attinente il campo informatico rivelatosi ambiguo “*Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file DOC?*”. In riferimento a tale quesito, sebbene il ricorrente abbia dato la risposta più corretta gli è stata ingiustamente assegnata la penalità (-0,25 pt), avendo la P.a. qualificato come *soluzione* una altra opzione in realtà errata. Se la risposta data dal ricorrente fosse stata ritenuta corretta, allora lo stesso avrebbe superato i 21/30esimi (cd. prova di resistenza), conseguendo il punteggio di 21,25 pt, risultando quindi idoneo, ammesso al successivo step procedurale (fase di valutazione dei titoli) e inserito nella Graduatoria di merito del Concorso.

Il Quesito “*Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file DOC?*” reca le seguenti opzioni di risposta

1) Libre office (altra risposta)

2) MS WORD (risposta data dal ricorrente ma ritenuta errata)

3) Tutte le alternative proposte sono esatte (risposta ritenuta corretta dalla Pa)

Ebbene, tra le alternative disponibili il ricorrente ha dato la risposta da ritenersi più corretta (*MS WORD*) e pertanto meriterebbe la rettifica del punteggio con assegnazione del + 1 (derivante dalla somma tra il + 0,25 della penalità e il +

0,75 per la risposta corretta). Invero, partendo dal presupposto che la domanda fa riferimento ad “applicazioni”, non può ritenersi che anche Libre Office sia una alternativa esatta in quanto l’applicazione per aprire i file Doc non è Libre Office (che è una suite) ma Writer; diversamente, la soluzione indicata dal ricorrente è esatta: MS WORD è una applicazione – nel senso indicato in domanda – facente parte di Microsoft che è una suite.

Non solo: Il ricorrente ha fornito la risposta più efficace, e quindi la più esatta, anche sul quesito situazionale 25. Il **quesito 25 “Un collega continua a chiederti aiuto su ogni incarico che gli viene affidato, ma questa tua collaborazione sottrae molto tempo al tuo lavoro”** prevede le seguenti opzioni:

- 1) *“Gli dici che ti fa piacere aiutarlo, ma questo potrà avvenire non prima di un paio di giorni, in quanto sei impegnato in una attività prioritaria, e gli consigli un testo specifico per approfondire le questioni connesse all’incarico”* (risposta che la Pa considera più efficace)
- 2) *“Gli dici che la situazione non può continuare così e che deve assumersi le sue responsabilità”* (risposta meno efficace)
- 3) *“Lo inviti a parlare con il responsabile, forse ha bisogno di un supporto formativo per rafforzare le sue competenze”* (risposta data dal ricorrente considerata neutra)

Alla stregua della formulazione del quesito situazionale caratterizzata per giunta dalla presenza dell’avverbio “ogni”, si ritiene che il ricorrente non abbia dato risposta neutra ma la risposta più efficace. In particolare, secondo il perito, il quesito esprime alcune circostanze che inducono a ritenere più corretta la soluzione del Petrelli: il reiterarsi nel tempo della condotta del collega; la cattiva influenza sul lavoro del soggetto che è chiamato a valutare; un deficit di competenze del collega che ogni volta si rivolge al candidato.

Nel caso di specie, l’operato amministrativo ha superato i limiti della ragionevolezza e della logicità, considerato che l’esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull’esito del giudizio finale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la Graduatoria di merito del Concorso nonché gli atti di valutazione dei titoli in quanto *illegittimi in via derivata*.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati utilmente nella Graduatoria di merito del Concorso Unico Ripam per n. 2736 posti;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza n. 8544-2022, pubblicata lo scorso 17 giugno, si precisa che *“Ravvisata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella sopra citata graduatoria di merito, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione, contenente l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di RG del ricorso in epigrafe, una sintesi dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;* Ritenuto che parte ricorrente dovrà avere cura che l’avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici)”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 11859/2021) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, l’ordinanza resa dalla Sez. III bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 17 giugno 2022, n. 8544-2022, *sub* r.g. 11859/2021, l’elenco controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 17.06.2022, n. 8544-2022, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Cosenza, 28.06.2022

Avv. Danilo Granata